



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale

Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, articolo 21 Deliberazioni della Giunta regionale n. 27/44
del 27 maggio 2026 e n. 32/72 del 24 giugno 2026

ANNUALITÀ 2026

FAQ Aggiornate al 7/10/2026

FAQ n. 1)

1) Con la presente chiedo un chiarimento preventivo in merito all'ammissibilità all'Avviso 2026 relativo ai contributi per il passaggio generazionale nelle imprese artigiane.

La società XXXX esercita attività nel settore impiantistico dal 19/11/2018 ed è abilitata ai sensi del D.M. 37/2008.

Sto valutando la costituzione, nei prossimi giorni, di una nuova impresa individuale artigiana a mio nome, destinata a proseguire l'attività impiantistica attualmente esercitata dalla società.

Prima di procedere alla costituzione della nuova impresa e agli eventuali atti di trasferimento, chiedo cortesemente di sapere se possa configurarsi, ai fini dell'Avviso in oggetto, un passaggio generazionale/subentro dall'impresa XXXX alla nuova impresa individuale del sottoscritto, considerando che:

- ho 31 anni e possiedo esperienza pluriennale nel settore;
- sono attualmente socio unico e amministratore unico della società originaria;
- la società originaria esercita l'attività da oltre cinque anni;

- la nuova impresa individuale proseguirebbe la medesima attività artigiana;
- l'operazione potrebbe essere formalizzata, qualora richiesto dall'Avviso, mediante cessione o trasferimento dell'azienda/ramo d'azienda e dei relativi beni strumentali, secondo le modalità previste dalla normativa.

Si chiede pertanto di conoscere se tale fattispecie possa essere considerata ammissibile all'agevolazione e, in caso positivo, quale forma giuridica e documentale debba assumere il subentro affinché sia conforme ai requisiti dell'Avviso.

Si chiede inoltre se sia necessario che la nuova impresa individuale venga costituita successivamente alla presentazione della domanda oppure se possa essere costituita prima della domanda, purché il passaggio/subentro non sia ancora perfezionato.

Considerata l'imminente apertura della nuova impresa, si richiede cortesemente un riscontro al fine di procedere correttamente senza compromettere l'eventuale ammissibilità all'agevolazione.

RISPOSTA:

L'Avviso richiede che vi sia un effettivo passaggio generazionale, con prosecuzione dell'attività dell'impresa originaria da parte dell'impresa subentrante. La fattispecie rappresentata non risulta, per come descritta, riconducibile a un passaggio generazionale ai sensi dell'Avviso, in quanto il soggetto che dovrebbe subentrare risulta già socio unico e amministratore unico dell'impresa originaria e, pertanto, già titolare della relativa responsabilità imprenditoriale.

La costituzione di una nuova impresa individuale da parte del medesimo soggetto e il successivo trasferimento dell'attività dalla società alla stessa non sono di per sé sufficienti a configurare un passaggio generazionale, essendo richiesto dall'Avviso un effettivo trasferimento della responsabilità imprenditoriale e non una mera modifica della forma attraverso la quale il medesimo soggetto esercita l'attività.

FAQ n. 2)

Con riferimento all'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale – Annualità 2026, si chiede un chiarimento in merito alla corretta applicazione della tipologia di progetto di cui all'art. 6, lett. C).

Il caso riguarda un'impresa artigiana attualmente costituita in forma di S.n.c., regolarmente operativa da oltre cinque anni, nella quale il soggetto che dovrebbe realizzare il passaggio generazionale presta attualmente attività di lavoratore dipendente da oltre tre anni.

Il soggetto risulterebbe pertanto riconducibile alla categoria prevista dall'art. 7 dell'Avviso, che comprende tra i soggetti subentranti i dipendenti presenti da almeno tre anni nell'organico dell'impresa originaria.

Il progetto di passaggio generazionale è, allo stato attuale, interamente da avviare e non è stata apportata alcuna modifica alla compagine sociale o all'assetto gestorio della S.n.c., proprio al fine di non anticipare l'avvio dell'operazione rispetto alla presentazione della domanda.

L'art. 7 prevede che la prosecuzione dell'attività dell'impresa originaria possa avvenire mediante costituzione di una nuova impresa artigiana oppure modifica della compagine sociale preesistente; analogamente, l'art. 8 disciplina l'impresa originaria anche nell'ipotesi di modifica societaria.

L'art. 10, con specifico riferimento alla tipologia C), dispone tuttavia che, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la persona fisica proponente debba "costituire e iscrivere la nuova impresa nel Registro delle imprese" e stabilisce che, qualora la nuova impresa debba essere costituita in forma societaria, la domanda sia presentata dal futuro socio amministratore in possesso almeno della maggioranza relativa delle quote societarie.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se un progetto rientrante nella tipologia C possa essere realizzato mantenendo la S.n.c. originaria, senza cessarla e senza costituire una nuova società, mediante successivo ingresso del lavoratore dipendente nella compagine sociale quale socio amministratore, con contestuale modifica della compagine e dell'assetto gestorio e con effettivo trasferimento in suo favore della responsabilità imprenditoriale.

In caso affermativo, si chiede inoltre di precisare:

se anche in tale ipotesi il soggetto subentrante debba possedere almeno la maggioranza relativa delle quote della S.n.c.;

se la modifica della compagine sociale e dell'assetto gestorio debba essere effettuata esclusivamente dopo la presentazione della domanda e, in particolare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di ammissione previsto dall'art. 10;

quale documentazione debba essere prodotta per comprovare il completamento del passaggio generazionale nel caso di mantenimento della medesima S.n.c., fermo restando quanto previsto dall'Avviso in ordine all'idoneo atto notarile e all'effettivo trasferimento della responsabilità imprenditoriale.

Il chiarimento è richiesto prima di procedere a qualsiasi modifica della S.n.c., al fine di assicurare che l'operazione societaria venga realizzata nel pieno rispetto delle condizioni previste dall'Avviso per la tipologia C).

RISPOSTA

La fattispecie descritta può essere ricondotta alla tipologia C) dell'art. 6, qualora, alla data di presentazione della domanda, il progetto di passaggio generazionale sia interamente da avviare. Nel caso prospettato, il requisito previsto dall'art. 7 dell'Avviso è rappresentato dalla presenza del lavoratore dipendente da almeno tre anni nell'organico dell'impresa originaria.

Il passaggio generazionale non richiede necessariamente la cessazione della S.n.c. originaria e la costituzione di una nuova società. L'art. 3 definisce infatti «impresa originaria» anche l'impresa artigiana interessata da modifica della compagine sociale e dell'assetto gestorio, mentre l'art. 7 prevede espressamente che la prosecuzione dell'attività possa avvenire, alternativamente, mediante costituzione di una nuova impresa artigiana o mediante modifica della compagine sociale preesistente.

Pertanto, il progetto può essere realizzato mantenendo la S.n.c. esistente, mediante il successivo ingresso del lavoratore dipendente nella compagine sociale in qualità di socio amministratore, con modifica della compagine e dell'assetto gestorio, a condizione che l'operazione comporti un effettivo trasferimento della responsabilità imprenditoriale in favore del soggetto subentrante e non costituisca una modifica meramente formale.

Trattandosi di tipologia C), la modifica societaria dovrà comunque essere avviata successivamente alla presentazione della domanda.

Per comprovare il completamento del passaggio generazionale dovrà essere trasmesso tramite piattaforma SIPES: idoneo atto notarile comprovante la modifica della compagine sociale e dell'assetto gestorio della S.n.c., con l'ingresso del soggetto subentrante quale socio amministratore e l'effettivo trasferimento in suo favore della responsabilità imprenditoriale.

Dovrà inoltre risultare l'aggiornamento della posizione dell'impresa nel Registro delle imprese e il possesso dei requisiti relativi all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Il requisito soggettivo del lavoratore dipendente presente da almeno tre anni nell'organico dell'impresa originaria dovrà essere comprovato mediante idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo, contratti di lavoro, buste paga o altra documentazione equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 13 dell'Avviso.

FAQ n. 3)

Si richiede un chiarimento in merito alla data entro la quale devono essere sostenute le spese correnti nel caso di progetti di passaggio generazionale interamente da avviare dopo la presentazione della domanda (art. 6 lett.c avviso).

Per la tipologia di progetto in parola (art. 6 lett.c avviso) viene stabilito che il progetto stesso deve essere concluso entro il 31-12-2027 ma nello stesso tempo viene indicato che “le spese correnti ovvero le tipologie ricomprese nei punti da 1 a 8 dell’elenco di cui al presente articolo 11 (spese di parte corrente non costituenti investimenti), devono essere sostenute entro il 31.12.2026”.

D- Nel caso in cui l'impresa originaria cessi l'attività in data 31-12-2026 e le spese per l'atto notarile di donazione/patto famiglia e spese di voltura vengano sostenute dall'impresa richiedente in data 5-01-2027, si chiede se la relativa spesa corrente è ammessa a contributo o venga esclusa?

RISPOSTA

Si chiarisce che l'Avviso pubblico fissa una distinzione tassativa e perentoria tra i termini di sostenimento delle spese:

- Spese Correnti (punti da 1 a 8 dell'Art. 11): Devono essere obbligatoriamente sostenute e pagate entro e non oltre il 31/12/2026 (Artt. 11, 12 e 17).
- Spese in Conto Capitale /Investimenti (punti 9 e 10 dell'Art. 11). Possono essere sostenute fino al termine finale di realizzazione dell'intervento, fissato al 31/12/2027.

Affinché le spese notarili e di voltura rientrino tra i costi ammessi, l'atto pubblico/scrivatura privata e il relativo saldo finanziario (fattura quietanzata con evidenza di addebito su conto corrente) devono essere interamente perfezionati entro la data del 31 dicembre 2026. Pertanto nel caso prospettato, le spese sostenute in data 5 gennaio 2027 per l'atto notarile di donazione/patto di famiglia e per le relative volture non sono ammissibili a contributo.

FAQ n. 4)

Si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da allegare per dimostrare il requisito del soggetto subentrante.

L'articolo 13 dell'Avviso prevede la presentazione di: "Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il rapporto di parentela, coniugio o affinità esistente, oppure, qualora ricorrano le ipotesi, idonea documentazione comprovante il rapporto di lavoro triennale oppure l'esperienza biennale nel medesimo settore di attività".

Si chiede cortesemente di confermare:

- se, nel caso di subentro da parte di un parente, coniuge o affine entro il terzo grado, sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto subentrante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- se debba essere allegato anche lo stato di famiglia;
- se, in alternativa o in aggiunta, sia necessario presentare un certificato di stato civile, un certificato anagrafico o altra documentazione specifica;
- quale soggetto debba firmare la dichiarazione: il soggetto subentrante, il legale rappresentante dell'impresa richiedente o entrambi;

- se la dichiarazione debba essere firmata digitalmente oppure possa essere firmata autograficamente, con allegazione del documento d'identità;
- in quale sezione della piattaforma SIPES debba essere caricata la documentazione, considerato che non risulta presente una voce autonoma specificamente denominata "rapporto di parentela";

RISPOSTA:

Nel caso di subentro da parte di un parente, coniuge o affine entro il terzo grado, l'art. 13 dell'Avviso richiede una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il rapporto esistente. Non è pertanto richiesta dall'Avviso l'ulteriore produzione dello stato di famiglia o di certificati anagrafici/stato civile.

La documentazione comprovante il rapporto di parentela deve essere resa e sottoscritta digitalmente secondo quanto disposto dall'art.13 dell'Avviso.

Per quanto attiene la trasmissione della documentazione sopraindicata, in assenza di una voce specifica denominata "*rapporto di parentela*", la dichiarazione sostitutiva può essere caricata nella Sezione *Altri allegati / Documentazione integrativa*.

FAQ n. 5)

In merito al bando in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti operativi relativi all'articolo "Spese Ammissibili":

L'avviso specifica che le spese correnti (ricomprese nei punti da 1 a 8 dell'elenco delle spese ammissibili) devono essere sostenute entro il 31/12/2026. Si chiede conferma se debbano considerarsi "spese correnti" esclusivamente quelle indicate dal punto 1 al punto 8, > intendendo quindi esclusi i punti 9 e quindi non soggette al vincolo temporale del 31/12/2026.

Nel caso in cui il provvedimento formale di concessione venga notificato a ridosso del 31/12/2026 o direttamente nel corso del 2027:

L'impresa deve aver già completato la costituzione e sostenuto> tutte le spese nel 2026 a proprio rischio, oppure è prevista una proroga/finestra temporale che consenta di sostenere le spese e completare il passaggio generazionale anche nel 2027?

È ammesso che l'azienda si costituisca formalmente nel 2027 a seguito del ricevimento del provvedimento di concessione, anche se la domanda di partecipazione è stata presentata nel 2026?

In caso di concessione notificata nel 2027, qual è il termine esatto (es. numero di mesi dalla notifica) accordato all'impresa per effettuare i pagamenti ed eseguire le spese ammesse?

RISPOSTA

Relativamente al termine di sostenimento delle spese, si conferma quanto detto nella FAQ precedente n. 4. Non è prevista dall'Avviso una proroga del termine del 31/12/2026 per le spese correnti, neppure nell'ipotesi in cui il provvedimento di concessione intervenga successivamente.

Per i progetti di cui all'art. 6, lett. C), la nuova impresa deve essere costituita e iscritta nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo; pertanto, qualora tale comunicazione intervenga nel 2027, la costituzione potrà avvenire nel 2027 nel rispetto del predetto termine. Le spese ammissibili possono essere sostenute dalla data di costituzione dell'impresa fino al 31/12/2027, fermo restando il termine del 31/12/2026 per le spese correnti. L'Avviso non prevede un ulteriore termine espresso in numero di mesi decorrente dalla comunicazione di ammissione.

Si fa presente che tutte le concessioni e le relative imputazioni a valere sullo stanziamento in bilancio 2026 devono essere perfezionate entro e non oltre il 31.12.2026. Pertanto tale data costituisce un termine perentorio di natura finanziario-contabile legato alla chiusura dell'esercizio regionale, non derogabile né prorogabile.

FAQ 6

Si richiede un chiarimento in merito all'inquadramento, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, della seguente fattispecie.

L'impresa è una SNC artigiana attiva da oltre cinque anni, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, con sede operativa in Sardegna.

La compagine originaria era costituita da due soci appartenenti alla generazione cedente.

Successivamente al 31 ottobre 2025 è intervenuta una prima modifica della compagine sociale: uno dei due soci appartenenti alla generazione cedente è uscito dalla società e, allo stato attuale, la visura camerale riporta quale unica socia amministratrice il restante soggetto appartenente alla generazione cedente.

Il progetto di passaggio generazionale prevede ora:

- **la trasformazione della società da SNC a SRL;**
- **il mantenimento temporaneo dell'attuale socia quale titolare dell'intero capitale sociale;**
- **il successivo trasferimento delle quote a due familiari appartenenti alla generazione subentrante;**
- **la nomina dei due soggetti subentranti quali amministratori della società;**
- **la prosecuzione della medesima attività artigiana e il mantenimento della sede operativa in Sardegna.**

Alla data di presentazione della domanda, prevista entro il 12 ottobre 2026, la trasformazione in SRL e il definitivo trasferimento delle quote ai soggetti subentranti potrebbero non essere ancora perfezionati.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:

se la modifica della compagine sociale già intervenuta, consistente nell'uscita di uno dei soci appartenenti alla generazione cedente, possa essere considerata avvio del progetto di passaggio generazionale ai fini dell'inquadramento nella Tipologia B di cui all'art. 6 dell'Avviso, anche se i soggetti appartenenti alla generazione subentrante non risultano ancora soci alla data di presentazione della domanda;

se, in tale situazione, la domanda possa essere presentata dall'impresa attualmente esistente, indicando nel Modello B e nel cronoprogramma le successive operazioni di trasformazione in SRL, trasferimento delle quote e attribuzione della responsabilità gestoria ai soggetti subentranti;

se la trasformazione da SNC a SRL, effettuata dopo la presentazione della domanda e nell'ambito del progetto già descritto nella stessa, comporti la necessità di una preventiva autorizzazione o di una specifica comunicazione all'Amministrazione e se tale trasformazione incida sulla continuità del soggetto beneficiario;

se il successivo trasferimento delle quote ai due familiari subentranti, nella misura del 50% ciascuno, con nomina di entrambi quali amministratori, sia compatibile con il completamento del progetto di passaggio generazionale previsto dalla Tipologia B;

quale debba essere considerata, ai fini dell'art. 12 dell'Avviso e della decorrenza dell'ammissibilità delle spese, la "data di modifica societaria" nel caso descritto:

- la data della prima modifica della compagine, con uscita di uno dei soci della generazione cedente;
- la data della trasformazione da SNC a SRL;
- oppure la data del successivo ingresso formale dei soggetti subentranti;

se le spese sostenute dall'impresa dopo la prima modifica societaria ma prima della trasformazione in SRL e del definitivo ingresso dei soggetti subentranti possano essere considerate ammissibili, purché coerenti con il progetto, regolarmente documentate e intestate all'impresa beneficiaria;

se, una volta completato il passaggio secondo l'assetto descritto nella domanda, sia sufficiente produrre in sede di rendicontazione gli atti notarili e la documentazione camerale aggiornata a comprova dell'avvenuto subentro.

RISPOSTA

La Tipologia B riguarda progetti di passaggio generazionale avviati dopo il 31 ottobre 2025 e non ancora conclusi alla data della domanda come previsto dall'art. 6 dell'Avviso.

L'uscita di uno dei due soci cedenti può essere considerata l'avvio del progetto solo se è effettivamente parte del progetto di passaggio generazionale che porterà al subentro dei familiari. La mera modifica della

compagine, isolatamente considerata, non è sufficiente poichè la finalità dell'Avviso è il trasferimento effettivo dell'attività e della responsabilità imprenditoriale alla nuova generazione. L'art. 3, infatti, definisce l'impresa originaria come quella interessata da modifica della compagine e dell'assetto gestorio e considera completato il passaggio con la formalizzazione del subentro mediante idoneo atto notarile. La linea B è sostenibile, ma deve emergere un collegamento concreto tra la modifica già intervenuta e il successivo ingresso dei due familiari.

Nel Modello B e nel cronoprogramma devono essere descritte, in maniera completa, fin dall'origine tutte le operazioni previste: trasformazione da SNC a SRL, trasferimento delle quote ai due familiari, nomina degli stessi quali amministratori e assetto societario finale. Se la trasformazione è già prevista al momento della domanda, deve essere chiaramente indicata nel progetto iniziale.

L'art. 7 dell'Avviso consente che la prosecuzione sia assicurata da «uno o più soggetti» appartenenti alle categorie ammesse, tra cui parenti, coniuge o affini entro il terzo grado del titolare o socio amministratore dell'impresa originaria, purché entrambi possiedano il requisito soggettivo previsto dall'art. 7 e il passaggio determini effettivamente il trasferimento della responsabilità imprenditoriale e gestoria.

La prima modifica – uscita del socio cedente – può costituire la data iniziale solo se quella modifica è riconoscibile come parte integrante del progetto di passaggio generazionale.

Di conseguenza, possono essere considerate ammissibili solo se si riconosce alla prima modifica la natura di avvio del progetto B e, naturalmente, se rispettano tutte le altre condizioni dell'Avviso.

Non basta quindi che siano semplicemente intestate alla società: devono essere direttamente e strettamente imputabili al progetto di ricambio generazionale, rientrare nelle categorie tassative dell'art. 11 ed essere correttamente documentate e pagate secondo le modalità previste.

Gli atti notarili e la documentazione camerale aggiornata sono certamente fondamentali per dimostrare l'assetto finale, dovrà risultare il completamento effettivo del passaggio secondo quanto previsto dall'Avviso e dovrà essere prodotta anche la documentazione richiesta per la rendicontazione delle spese.

Faq 7

La mia azienda è ora in liquidazione perchè mio fratello e mio socio è deceduto e l'azienda, non avendo ristabilito la compagine sociale è entrata in liquidazione automatica ma con la p.iva attiva.

Ora vorrei che la mia azienda continui nel percorso fatto in cinquant'anni di grafica e comunicazione ma non avendo figli nè parenti prossimi interessati ho individuato un ragazzo di 34 anni, con esperienza di grafico freelance ma senza dimostrazione di busta paga. Ha sempre collaborato con altri studi sempre in via amichevole e gratuitamente anche se ha una notevole esperienza.

Vorrei sapere se l'esperienza nel settore grafico può essere autocertificata o certificata da qualche azienda grafica.

Il giovane è motivato e ha la passione e la determinazione per avviare una nuova azienda e rilevare la mia società. Io sono disposto a fare da tutor per i primi due anni.

La domanda è: quali sono i termini per dimostrare l'esperienza in risposta al punto c) dell'art. 7

RISPOSTA

Ai fini dell'art. 7, lett. c), dell'Avviso, il giovane imprenditore di età inferiore a 35 anni deve possedere un'esperienza di almeno due anni nel settore di attività dell'impresa originaria (medesimo codice ATECO).

Tale requisito deve essere comprovato mediante idonea documentazione dalla quale sia possibile desumere l'effettivo svolgimento dell'attività nel settore interessato e la relativa durata.

La mera autocertificazione dell'esperienza professionale non è sufficiente, in quanto l'art. 13 richiede espressamente documentazione idonea a comprovare l'esperienza biennale.

Eventuali attestazioni rilasciate da imprese presso le quali il soggetto abbia svolto attività potranno essere prese in considerazione se supportate da elementi documentali oggettivi idonei a comprovare l'attività effettivamente svolta e la relativa durata. Una collaborazione informale e gratuita, priva di riscontri documentali, non consente di per sé di comprovare il requisito richiesto.

Non è necessario che l'esperienza derivi esclusivamente da un rapporto di lavoro dipendente; ciò che rileva è che siano documentabili almeno due anni di esperienza nel medesimo settore di attività (stesso codice ATECO). Il requisito di esperienza specifica nel settore di cui all'Art. 7, comma 1, lett. c) deve essere posseduto ed effettivamente maturato entro e non oltre la data di presentazione della domanda.

FAQ 8

Vorrei un chiarimento se possibile, nelle voci indica che le spese devono essere sostenute entro dicembre 2026, siccome la ditta non è ancora a nome mio in quanto dobbiamo fare ancora l'atto si chiede come funziona ?

RISPOSTA

Per i progetti di passaggio generazionale avviati ma non ancora conclusi (Tipologia B) o interamente da avviare (Tipologia C), il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2027.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, il passaggio generazionale si considera completato quando il subentro è formalizzato mediante idoneo atto notarile, quale compravendita, donazione, patto di famiglia o altro atto

idoneo. Pertanto, l'atto che perfeziona il passaggio generazionale non deve necessariamente essere stipulato entro il 31 dicembre 2026, ma il subentro dovrà risultare formalizzato entro il termine finale del 31 dicembre 2027.

Per quanto riguarda le spese, per le Tipologie B e C l'art. 12 stabilisce che sono ammissibili quelle sostenute dalla data di costituzione dell'impresa o di modifica societaria fino al 31 dicembre 2027. Per individuare tale data fa fede l'iscrizione nel Registro delle imprese o l'annotazione della modifica societaria nella visura camerale.

Le spese correnti comprese nei punti da 1 a 8 dell'art. 11 dell'Avviso devono obbligatoriamente essere sostenute entro il 31 dicembre 2026; le spese di cui ai punti 9 e 10 possono invece essere sostenute entro il 31 dicembre 2027, fermo restando che entro la stessa data deve essere completato il passaggio generazionale. In particolare, gli oneri notarili connessi al passaggio generazionale rientrano tra le spese correnti di cui al punto 1 dell'art. 11. Pertanto, l'atto notarile può essere perfezionato anche nel 2027 ai fini del completamento del passaggio, ma, qualora si intenda richiedere a contributo la relativa spesa notarile, questa deve essere effettivamente sostenuta e pagata entro il 31 dicembre 2026. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, la spesa si considera sostenuta alla data dell'effettivo pagamento risultante da idonea documentazione contabile come previsto dall'Art. 12 dell'Avviso.



Angela Maria
Dedola
07.10.2026
14:25:28
GMT+02:00